



CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

IL SINDACO

Piazza Risorgimento, 1

C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299

Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 – Email: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it

Prot.nr.

0008318

Lendinara,

17 MAG. 2016

Oggetto: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- Con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia.
- Si tratta di un disturbo molto serio che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- Lo scorso 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo digitale, in rapida espansione;
- Sulla base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) *"con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità"*;
- L'azienda sanitaria ULSS 18, già a partire dal 2011, ha attivato un ambulatorio che si occupa della cura e del trattamento del gioco d'azzardo patologico presso la sede del Servizio per le Dipendenze di Badia Polesine, dove è attiva una equipe multidisciplinare composta da un'assistente sociale, una psicologa, un medico psichiatra e all'occorrenza si avvale della collaborazione di un educatore professionale;
- In un comunicato stampa del 14 ottobre scorso il direttore del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo ha reso noto che i giocatori patologici presi in carico dall'ambulatorio dedicato sono in costante aumento: 20 i polesani presi in carico nel 2011, 25 nel 2012 (più 25%), 42 pazienti (+68%) nel 2013, 61 (+45%) nel 2014. Ma dall'inizio del 2015 ad oggi sono in carico ben 70 pazienti.

Ritenuto di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto

dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti, dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Considerato che, come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: "*il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*";

Viste la circolare nr 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- a) Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminale;
- b) Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- c) Sale bingo

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Viste le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) nr 3271 del 30/06/2014 e nr 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "*avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute*";

Vista la sentenza Corte Costituzionale nr 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "*è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale*";

Rammentato che con ordinanza sindacale prot. nr. 25385 del 15 dicembre 2015 è stato esercitato il potere suddetto ed è stata disposta la seguente regolamentazione:

1. orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 tulps:

esercizio delle sale giochi è fissato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del tulps, r.d. 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi:

- a) Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto)
- b) Autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.)

Ritenuto oggi giorno opportuno rimodulare l'articolazione riguardante gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e di altre attività che detengono gli apparecchi di intrattenimento, secondo un criterio che coniughi la soddisfacente efficacia delle limitazioni imposte a salvaguardia della salute e dei minori con la libertà di impresa e d'iniziativa economica privata, nonché della libera concorrenza;

Ritenuto altresì opportuno rimodulare detta articolazione oraria tenendo anche conto della diversità delle attività economiche in cui gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro possono trovare allocazione;

Richiamato il decreto legge 13 Settembre 2012 nr 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Novembre 2012 n. 189: “*disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”;

Visti gli artt. 50, comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

Richiamata la competenza in materia riconosciuta dalla Legge Regionale n. 6 del 27 aprile 2015, articolo 20, comma 3;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.m.ii.;

ORDINA

di modificare l’ordinanza sindacale prot. nr. 25385 del 15 dicembre 2015, limitando gli orari di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS secondo le seguenti quattro tipologie di attività:

1 - rivendite tabacchi, esercizi commerciali e ricevitorie lotto, autorizzati ex art. 86 del TULPS, dalle ore 9,00 alle 13,00, dalle 16,00 alle 20,00;

2 - bar, ristoranti, pizzerie e alberghi, autorizzati ex art. 86 del TULPS, dalle ore 9,00 alle 13,00, dalle 19,00 alle 01,00;

3 - agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc., autorizzati ex art. 88 del TULPS, dalle 13,00 fino alle ore 02,00;

4 – sale giochi autorizzate ex art. 86 del TULPS, dalle 13,00 fino alle ore 02,00;

Gli stessi apparecchi, nelle ore di “non funzionamento”, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

DISPONE

Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare quanto sopra indicato, oltre le seguenti disposizioni:

- ❖ Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.
- ❖ Obbligo di esposizione all’esterno del locale del cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

DISPONE altresì

Che la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Avverte che

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo e, successivamente, trasmesso alla Questura di Rovigo, al Comando dei Carabinieri di Lendinara, al Comando della Guardia di Finanza di Lendinara, al Comando di Polizia Locale e reso pubblico mediante affissione all'albo Pretorio Comunale on line.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 – 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

IL SINDACO
Luigi Viaro

The image shows the official seal of the Municipality of Lendinara, which is circular and contains the text "CITTÀ DI LENDINARA" and a star. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.